

## CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

Tra:

La Società FAVOLA SRL con sede in Roma - Via Giuseppe Nicolini, 84  
P.I. 11271191006, d'ora in poi denominata "Committente"

e

la Sign.ra FEDERICA LATTANZI, nata a Roma il 17/06/1972 e ivi residente in Via  
Ettore Pinelli, 43 - C.F. LTTFRC72H57H501A, d'ora in poi denominata  
"Prestatore";

premesso

che tra le parti sono già intercorse trattative ed intese verbali aventi ad oggetto  
la possibilità di forniture da parte del Prestatore dei servizi professionali;

si conviene e stipula quanto segue:

- 1) Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali del Prestatore, con la presente dà incarico a quest'ultimo di svolgere, nel solo ed esclusivo interesse del Committente stesso, la seguente attività:
  - a. responsabile dell'organizzazione pedagogica ed educativa del nido;
  - b. supporta il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificandone i risultati, promuovendo il confronto con le famiglie e predisponendo i piani di formazione;
  - c. elabora la progettualità culturale e pedagogica dei servizi, si preoccupa della riqualificazione professionale degli operatori mediante l'elaborazione congiunta dei progetti di formazione permanente;
  - d. organizza e gestisce il servizio in relazione all'articolazione di spazi, tempi, materiali di gioco, del personale e dei gruppi di bambini.
  - e. elabora progetti relativi ai rapporti con le famiglie;
  - f. mantiene i rapporti con le istituzioni di riferimento (Asl, Municipio, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici);
  - g. coordina l'attività formativa rivolta al personale di servizio;
  - h. qualora necessario il Prestatore si impegna a collaborare con gli altri consulenti specifici nello svolgimento delle varie attività;
- 2) L'incarico viene regolato dagli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile.

- 3) Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2021 ed avrà durata un anno. Esso potrà essere prorogato di anno in anno se non interverrà disdetta da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza stessa.
- 4) Il Prestatore dovrà svolgere la propria attività in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di luogo, né di orario nei confronti del Committente e comunque in accordo tra le parti.
- 5) Il Committente dovrà collaborare fattivamente con il prestatore fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.
- 6) Il Prestatore, per l'opera effettivamente svolta avrà diritto ad un corrispettivo che verrà corrisposto dietro presentazione di nota di debito. Detto corrispettivo si intende al netto della ritenuta di acconto.
- 7) Per le eventuali controversie il foro competente è quello di Roma.
- 8) Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge ed in mancanza agli usi e consuetudini.

Roma, 1 gennaio 2021

Il Committente

FAVOLA SRL

Marina Clemente

Il Prestatore

FEDERICA LATTANZI

*Federica Lattanzi*

Per specifica accettazione del punto 7) foro competente.

Il Committente

FAVOLA SRL

X Marina Clemente

Il Prestatore

FEDERICA LATTANZI

*Federica Lattanzi*